COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

IPOTESI DI ACCORDO

MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO CONCERNENTE GLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		Preintesa 18 MAGGIO 2021
Periodo temporale di vigenza		Dal 1 Gennaio 2018
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica: Dirgente, dr. Mario Conti Presidente e Dirigente competente in materia Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione: RSU - FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL - CSA - Dicap - USB Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle): RSU - FP-CGIL, CISL-FP,- CSA - Usb
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO CONCERNENTE GLI INCENTIVI DI CUI ALL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno
	certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Nel caso l'Organo di controllo interno abbia effettuato rilievi, descriverli
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009 PEG integrato con il Piano della Performance 2020-2022, approvato con la deliberazione di GC n. 135 del 30 luglio 2020 È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013, aggiornato per il triennio 2019-2021 con deliberazione di GC n. 10 del 31/1/2019 È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì per quanto di competenza, anche in base alle disposizioni del D.Lgs 33/2013. La Relazione della Performance e il PEG/Piano delle Performance sono stati validati dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009 Il Comune ha optato per la nomina del Nucleo di Valutazione, ai sensi dell'art. 7 del dlgs n. 150/2009, anziché dell'O.I.V. la validazione del PEG/Piano delle Performance 2021/2023 è in corso di
Eventue	 ali osservazioni =======	lavorazione per via dell'emergenza epidemiologica

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Il contratto disciplina le modalità e i criteri di ripartizione del fondo concernente gli incentivi di cui all'art. 113 del dlgs n. 50/2016 e smi.

L'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 20.4.2016, ha abrogato la disciplina degli incentivi alla progettazione contenuta nell'art. 93 del D.lgs. 12.4.2006 n. 163, introducendo una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione.

Il comma 3 dell'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 dispone che "L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, ...";

L'art 7 comma 4 lettera g) del CCNL 21/05/2018 prevede espressamente che i criteri per l'attribuzione dei trattamenti accessori per i quali le norme prevedano un rinvio alla contrattazione collettiva sia oggetto di accordo sindacale;

A partire dal mese di marzo del corrente anno 2021 si sono succeduti numerosi incontri di trattativa preceduti da un tavolo tecnico paritetico, convocato nel corso del mese di gennaio 2021, al fine di addivenire ad un accordo.

Le firme sono state raccolte via comunicazione mail, nei giorni successivi, per rispettare i vincoli legati all'emergenza epidemiologica in atto.

Le comunicazioni in posta elettronica da parte delle sigle sindacali firmatarie sono disponibili presso l'ufficio del personale.

La struttura dell'accordo rispetta puntualmente quanto stabilito dal quadro normativo, con specifico riferimento anche a quanto previsto dall'art.1 comma 526 della Legge n. 205/2017 di modifica dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 con riferimento sia alle attività svolte sia ai contratti affidati dopo tale data.

Inoltre l'accordo ed il relativo regolamento rispetta i contenuti delle delibere interpretative delle Corti dei Conti con riferimento alla durata, alla retroattività ed al rispetto dei limiti di legge, con particolare riferimento all'esclusione dai tetti di spesa a partire dal 1 gennaio 2018, vedi Cdc Lombardia deliberazione 385/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 ottobre 2019, che ha precisato che il regolamento comunale può disporre anche con effetto retroattivo la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, per attività svolte in precedenza (si veda anche Corte dei Conti Sez. Contr. Liguria, del. 31/2019; Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del. 185/2017 e del. 191/2017; Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. 353/2016).

A) illustrazione di quanto disposto dall'accordo

Il Regolamento definisce modalità e criteri per la ripartizione degli incentivi ex art. 113 del dlgs 50/2016 e smi.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 21/05/2018.

Occorre sottolineare l'aspetto relativo alla durata del regolamento, ai sensi dell'art. 11 che si riporta per la parte che rileva:

• si applica alle attività compiute dopo il 1/1/2018 data di entrata in vigore dell'art.1 comma 526 della Legge n. 205/2017 di modifica dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 con riferimento sia alle attività svolte sia ai contratti affidati dopo tale data;

• non è invece possibile applicare alcun incentivo per le attività compiute tra il 19/04/2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, e il 31/12/2017 per effetto dei limiti di spesa al salario accessorio del personale degli Enti Locali di cui al combinato disposto dell'art. 1 comma 235 Legge n. 208/2015 e art. 23 comma 2 del dlgs n. 75/2017.

Pertanto le somme ivi regolate, che oggi non è possibile rilevare con assoluta precisone in quanto dipendenti dagli effettivi SAL, sono integralmente coperte dagli accantonamenti effettuati e, soprattutto, ai sensi del citato art.1 comma 526 della Legge n. 205/2017, che di seguito si riporta integralmente, non sono considerate spese di personale e sono quindi in deroga al limite di cui all'art. 23 comma 2 del dlgs 75/2017:

526. All'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture »

C) effetti abrogativi impliciti

Non si determinano effetti abrogativi impliciti

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

La verifica degli effetti attesi, di mantenimento e miglioramento di produttività dei servizi, è esplicitata negli art. 5 e 6 ove viene scrupolosamente applicato quanto previsto dalla norma e vengono definite, per ciascuna professionalità e ciascuna attività incentivata, le percentuali di incentivo.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche non applicabile al caso

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

non applicabile al caso

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Gli effetti finanziari sul fondo, un termini di saldi, appaiono sostanzialmente nulli dal momento che:

- le somme regolate dal presente accordo non risultano essere spese di personale ai sensi dell'art. 1 comma 526 della legge n. 205/2017;
- tali somme non sono soggette ai limiti di cui all'art. 23 comma 2 del dlgs 75/2017 né ai limiti di cui al DM 17 marzo 2021
- trattasi di partita di giro tra accantonamento tra capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture e liquidazione della quota d'incentivo prevista.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

non applicabile al caso

Sezione II - Risorse variabili

non applicabile al caso

Sezione III - Eventuali decurtazione del fondo

non applicabile al caso

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

si veda sezioni precedenti

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

<u>Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione</u>

Nessuna

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

si veda in precedenza

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

<u>Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certifica</u>zione

vedasi modulo I

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

vedasi in precedenza

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

E' già stato sottolineato e dimostrato, sulla base del quadro normativo e interpretativo che:

- le somme regolate dal presente accordo non risultano essere spese di personale ai sensi dell'art. 1 comma 526 della legge n. 205/2017;
- tali somme non sono soggette ai limiti di cui all'art. 23 comma 2 del dlgs 75/2017 né ai limiti di cui all'art. 1 comma 557 della legge 296/2006 e smi, né al DM 17 marzo 2021.

vedasi anche Corte dei Conti Lombardia par 73/2021.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 73/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio 2021, ritengono che la natura della spesa per gli incentivi tecnici sia quella risultante dal comma 5-bis dell'art. 113 del codice degli appalti (inserito ad opera dell'art. 1, comma 526 della l. 205/2017) e richiamano a tal fine espressamente quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 6/2018/QMIG: "L'avere correlato normativamente la provvista delle risorse ad ogni singola opera con riferimento all'importo a base di gara commisurato al costo preventivato dell'opera, ancora la contabilizzazione di tali risorse ad un modello predeterminato per la loro allocazione e determinazione, al di fuori dei capitoli destinati a spesa di personale."

In conclusione, secondo la deliberazione in commento, al quesito oggetto del parere si deve dare risposta negativa: le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 e ss.mm.ii.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

non applicabile

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

non applicabile

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria della Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione e Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

vedi sezione vi

<u>Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo</u>

vedasi sezione vi

IL PRESIDENTE DI PARTE PUBBLICA - dr. Mario Conti